



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

159
07/07/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN'AREA RISERVATA A PARCHEGGIO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI A QUATTRO E TRE RUOTE SUL MARCIAPIEDE LATO NORD ADIACENTE LA SPIAGGIA, SU ALCAMO MARINA "VIA DELL'ANTICA TONNARA".

DIREZIONE 7 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

IL COMANDANTE

PREMESSO:

che l'Amministrazione ha dato indicazioni per individuare aree da destinare a parcheggio per ciclomotori e motocicli, in Alcamo Marina e nello specifico nella "Via dell'Antica Tonnara";

che in Alcamo Marina, nel periodo estivo, è avvertita l'esigenza di maggiore disponibilità di aree di sosta e in particolare per i ciclomotori e motocicli e in particolare proprio nella via sopra indicata in quanto punto d'incontro di giovani e cittadini in generale;

che la mobilità su "due ruote" agevola la circolazione e la fluidità del traffico, quindi è opportuno favorirla;

che si è ritenuto, stante la ridotta disponibilità di spazi nella zona interessata, individuare quale area per istituire nuovi parcheggi per ciclomotori e motocicli la porzione di marciapiede di Via Dell' Antica Tonnara sul lato nord prospiciente alla spiaggia, come da sopralluogo dell' U.T.T.

che il marciapiede individuato ha un' ampiezza adeguata per poter consentire la sosta, senza creare ostacolo alla libera circolazione dei pedoni;

che la sosta sul marciapiede sarà possibile a condizione che l' accesso all'area e il deflusso dalla stessa avvengano esclusivamente a motore spento (conduzione a mano) e per il tramite degli scivoli ivi esistenti, condizione che non configura la condotta di "guida";

che l'art. 158 c.d.s. comma 1 lett. f) vieta la sosta sui marciapiedi salvo diversa segnalazione, consentendo pertanto, implicitamente, la possibilità di utilizzare porzioni di marciapiede da potere destinare alla sosta dei veicoli;

RAVVISATI

L'interesse pubblico, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per provvedere in merito;

RICHIAMATI

gli artt. 6 -7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare nei centri abitati;

gli artt. 14, -37 -143 -158 -161 del C.d.S.;

Visto il D.P.R. 495/92

ORDINA

Per tutto quanto premesso e considerato:

1.VIA DELL'ANTICA TONNARA

1.1 E' istituita un' area esclusivamente riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli, con esclusione di quelli a quattro e tre ruote, sul marciapiede lato nord adiacente la spiaggia e per tutta l'estensione,

1.2 La prescrizione per i conducenti di accedere all'area e di defluirne esclusivamente **a motore spento e conduzione a mano** e, quindi senza, l'impiego della potenzialità motrice del veicolo, utilizzando esclusivamente gli scivoli ivi esistenti ove saranno rese note le indicazioni.

2.DISPOSIZIONI APPLICATIVE

2.1 Le disposizioni della presente ordinanza saranno resi noti agli utenti con l'apposizione e/o l'adeguamento della relativa segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa.

2.2 La Direzione 4^ Area "Servizi manutentivi – Ufficio Segnaletica stradale e manutenzione rete viaria interna ed esterna" provvederà all'apposizione e/o adeguamento della segnaletica stradale verticale, in attuazione delle disposizioni della presente ordinanza e in conformità alle regole tecniche previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada.(D.P.R. Nr.495/92) comunicando alla Direzione 7 Area 1 la data di avvenuta definizione e operatività della segnaletica stradale.

2.3 Nel caso in cui l' accesso all'area riservata o il deflusso dei ciclomotori e motocicli avvengano con il normale utilizzo della potenzialità di spinta motrice del veicolo sarà applicabile l'art.143 c.d.s.

2.3 Nel caso di sosta in adiacenza del lato Sud del marciapiede (vicino panchine) saranno applicabili gli artt.157 - 158 c.d.s.

2.4 Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 c.d.s. sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

2.5 Ai trasgressori saranno applicate della sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 285/1992 e s.m.i. per inosservanza delle "Norme sulla circolazione stradale".

3.EFFICACIA

3.1 La presente ordinanza esplicherà i propri effetti nei confronti degli utenti della strada dalla data in cui verrà resa operativa e visibile la relativa segnaletica stradale.

4 .PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on line dell'Ente e in maniera permanente nella sezione estratti.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 37, comma 3 del C.d.S. avverso il presente ordine, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità indicate nell'art.74 del Regolamento di esecuzione al codice della strada; contro il suddetto ordine è, altresì, ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

La presente viene trasmessa ai seguenti Organi e Uffici per le proprie relative competenze:

-Alla Direzione 4 – Servizi Tecnici e Manutentivi

-Alla Polizia Municipale Reparto Viabilità e C.O.

Per opportuna conoscenza a:

Polizia di Stato – Carabinieri - G.di F. -VV.F - 118 Alcamo

IL TECNICO COMUNALE

Resp. istruttoria

Geom. Liborio Filippi

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Liborio Filippi

Dirigente
FAZIO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)